

ASSOCIAZIONE MICROLAB – VOLONTARI PER L'IMPRESA

STATUTO

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “Microlab - Volontari per l'impresa”

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede in Corso Massimo D'Azeglio 74, 10126 Torino

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4. Oggetto

“Microlab - Volontari per l'impresa” è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione ha per scopo la diffusione ed il radicamento, su tutto il territorio nazionale, delle migliori pratiche di microcredito, avvalendosi della collaborazione di soggetti, disposti ad offrire le proprie esperienze e conoscenze pregresse per l'implementazione ed il perfezionamento dei processi dell'istituzione di microcredito cui prestano il servizio di volontariato.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi alla base della finanza etica e sostenibile che hanno trovato particolare riscontro pratico, negli ultimi anni, grazie all'esempio della Grameen Bank e del suo fondatore Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace 2006.

L'associazione in particolare si propone:

- a) il coinvolgimento di individui sensibili ai temi della finanza etica e sostenibile, in possesso di conoscenze e/o esperienze pre acquisite nel campo economico, finanziario, commerciale, legale;
- b) la formazione e l'introduzione di tali soggetti alle migliori pratiche di microcredito, avvalendosi delle loro capacità ed esperienze per perfezionare ed implementare l'operatività dell'istituzione di microfinanza in cui presteranno servizio di volontariato;
- c) l'impiego diretto dei volontari nelle attività “sul campo”, volte ad assistere e fornire consulenza specifica ai singoli microimprenditori ;
- e) l'organizzazione, a livello nazionale, di specifici eventi formativi di aggiornamento ed approfondimento sulle tematiche del microcredito e della finanza etica, oltre che di condivisione del lavoro svolto e dell'impegno dedicato all'attività di volontariato.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e di giustizia sociale nel affermare il diritto al credito per ogni soggetto.

Art. 5. Soci

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- ordinari, che aderiscono all'associazione
- operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltra di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

ASSOCIAZIONE MICROLAB – VOLONTARI PER L'IMPRESA

Art. 6. Diritti e doveri di soci

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7. Recesso del socio

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario.

Nel primo caso il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi eventualmente versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8. Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) da eventuali quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 9. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10. Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio direttivo;
- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

ASSOCIAZIONE MICROLAB – VOLONTARI PER L'IMPRESA

Art. 11. Modalità di funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 12. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente e il segretario tesoriere.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in

ASSOCIAZIONE MICROLAB – VOLONTARI PER L'IMPRESA

assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13. Segretario Tesoriere

Al Segretario tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione e tenere gli stessi.

Art. 14. Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 15. Collegio dei sindaci

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di sindaci, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione, la corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei sindaci.

Art. 16. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 17. Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci e su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.